

## **BGE 99 II 15**

Bundesgericht (BGE), 1973-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_BGE\\_99\\_II\\_15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_99_II_15)

FR: ATF 99 II 15

IT: DTF 99 II 15

### **Regeste**

Regeste Art. 372 ZGB. Die Bevormundung auf eigenes Begehren setzt das Einverständnis des Interdizenden im Zeitpunkt des Bevormundungsentscheides voraus. Das Einverständnis fehlt, wenn sich der Interdizend in diesem Zeitpunkt nicht klar ausgesprochen oder sein Begehren zurückgezogen hat (Änderung der Rechtsprechung).

Regeste Art. 372 CC. L'interdiction volontaire présuppose l'accord de l'intéressé au moment de la décision d'interdiction. Cet accord fait défaut si, à ce moment, l'intéressé ne s'est pas exprimé de manière explicite ou qu'il a révoqué sa demande (changement de jurisprudence).

Regesto Art. 372 CC. La tutela volontaria presuppone l'accordo dell'interessato nel momento della decisione di tutela. L'accordo difetta se, a tale momento, l'interessato non si è espresso in modo esplicito o ha revocato la sua domanda (cambiamento di giurisprudenza).

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Secondo l'art. 372 CC, ad una persona maggiorenne può essere nominato un tutore a sua istanza qualora dimostri che non può debitamente provvedere ai propri interessi per causa di debolezza senile, acciacchi od inesperienza. Da questa disposizione si deve anzitutto dedurre che l'istanza dell'interessato non giustifica per sè sola l'istituzione della tutela. Questa presuppone inoltre che, per i motivi indicati nel testo legale, il richiedente non possa debitamente provvedere ai propri interessi. La giurisprudenza del Tribunale federale ha tuttavia ammesso che i presupposti per la tutela volontaria possono essere stabiliti in modo meno rigoroso di quanto richiesto per l'applicazione dell'art. 370 CC. Anche uno sviluppo difettoso, non ancora evidente, può essere considerato come inesperienza o acciaccio ("anderes Gebrechen") a'sensi dell'art. 372 CC; altrettanto dicasi dei disturbi psichici, non ancora definibili, come un'infermità o debolezza di mente a'sensi dell'art. 369 cpv. 1 CC (RU 54 II 242; sentenze inedite 14 maggio 1969, Meier c. Vormundschaftsbehörde Glattfelden p. 6 e 20 aprile 1972 Anderegg c. Weisenamt Arbon p. 4 e 7/8). Il Tribunale federale ha inoltre desunto dall'art. 372 che l'adempimento dei presupposti oggettivi della tutela volontaria non deve essere accertato in un vero e proprio procedimento di interdizione, nè deve essere vincolato ai principi fissati dal Tribunale federale nella circolare del 18 maggio 1914 (RU 40 II 182; cfr. RU 54 II 242; 61 II 2 /3; sentenza inedita 11 giugno 1970 Wuest c. Vormundschaftsbehörde Wetzikon p. 9). Tuttavia, la giurisprudenza ha stabilito che, proposta l'istanza di tutela, l'interessato non può revocarla, neppure nel caso in cui la decisione dell'autorità competente non sia ancora intervenuta (RU 54 II 242; sentenze inedite 14 maggio 1969, Meier c. Vormundschaftsbehörde Glattfelden p. 6/7, 11 giugno 1970 Wuest c. Vormundschaftsbehörde Wetzikon p. 8 e 20 aprile 1972

## **E. 2**

Il principio giurisprudenziale, secondo cui il procedimento per l'istituzione di una tutela volontaria deve concludersi sulla base degli oggettivi elementi legali, indipendentemente dal fatto che l'interessato abbia revocato la sua istanza, non risulta da un esplicito testo legale: è il risultato di una interpretazione ed è fondato su due considerazioni: anzitutto che l'istanza dell'interessato non costituisce, a se stante, motivo di tutela, bensì solo l'occasione per accertare l'esistenza dei presupposti legali oggettivi; poi che sarebbe illogico di ammettere la possibilità di revoca dell'istanza, dal momento che, secondo l'art. 438 CC, istituita la tutela, questa non può essere revocata, qualora non ne sia cessata la causa. Queste considerazioni devono essere riesaminate. a) L'art. 372 CC fa dipendere l'istituzione della tutela volontaria da un presupposto soggettivo - l'istanza dell'interessato - e da uno dei presupposti oggettivi indicati nella norma legale: debolezza senile, acciacchi o inesperienza. Senonchè, secondo la vigente giurisprudenza, i due presupposti avrebbero una diversa portata: l'istanza dell'interessato sarebbe di mero carattere formale; sarebbe cioè solo l'occasione di procedere all'esame del caso; la tutela sarebbe giustificata esclusivamente dal presupposto oggettivo. In realtà, questa diversa valutazione dei due presupposti va oltre il testo legale ed è anzi in contraddizione con il contenuto materiale del medesimo. La possibilità di procedere ad una tutela facilitata dipende anzitutto dal fatto che è richiesta dall'interessato. Se manca una valida istanza in proposito viene a mancare anche la giustificazione di esigere, rispetto alla tutela coattiva, minori garanzie (condizioni oggettive mitigate, omissione di un vero e proprio procedimento di interdizione). La diversa portata dell'intervento nella sfera personale del tutelando ha un senso solo se il provvedimento viene preso d'accordo con l'interessato. Questo accordo difetta se, nel momento della decisione dell'autorità competente, risulta che l'interessato non si è espresso in modo esplicito o ha revocato la sua domanda. In tal caso, la tutela può essere disposta solo nelle forme e alle condizioni di cui agli art. 369 e 370 CC; i presupposti per l'applicazione dell'art. 372 non sono adempiuti (in questo senso: M. HESS, *Rechtliche Voraussetzungen und fürsorgliche Bedeutung der Entmündigung auf eigenes Begehren*, in *Zeitschrift für Vormundschafswesen* 1949, BGE 99 II 15 S. 19 p. 60 e seg.; W. BAER, *Die Entmündigung auf eigenes Begehren*, ZVW 1955 p. 122 e seg.; Regierungsrat des Kant. Aargau, SJZ 38, p. 235; Regierungsrat des Kant. Bern, ZVW 1959 p. 31 e seg.; cfr. EGGER, *Kommentar*, n. 8 all'art. 372 CC e KAUFMANN, *Kommentar*, n. 8 allo stesso articolo). b) Anche il riferimento fatto nella suesposta giurisprudenza all'art. 438 risulta infondato. Questa disposizione è norma speciale applicabile solo alla revoca della tutela, non anche alla domanda di istituzione della medesima ed ha il chiaro significato di evitare che l'esistenza del provvedimento tutelare sia fatta dipendere dalla momentanea e fugace volontà del tutelato. Del resto, dal momento che ha ottenuto l'intervento dell'autorità tutelare, l'interessato deve rendersi conto che, per norma legale, la tutela non può essere revocata in ogni momento, bensì solo quando ne sia cessata la causa.

## **E. 3**

In concreto, resta pertanto da stabilire solo se il ricorrente ha validamente revocato la sua istanza. L'autorità cantonale di vigilanza ne dubita, adducendo nella decisione impugnata che la relativa comunicazione non è stata indirizzata alla Delegazione tutoria e non è stata personalmente formulata dall'interessato. Sulla prima delle suesposte obiezioni è da rilevare che l'iniziale dichiarazione di revoca dell'istanza, quella del 20 dicembre 1971, è stata

indirizzata al sindaco Zaninetti, il quale era membro di diritto della Delegazione tutoria (art. 11 cpv. 3 del regolamento sulle tutele e curatele), e che il telegramma di analogo contenuto del 20 giugno 1972 è stato indirizzato anche all'autorità di vigilanza, la quale l'ha fatto tempestivamente proseguire all'autorità competente. Anche le ripetute comunicazioni fatte all'avv. Pedrazzini, pure membro della Delegazione, dovevano essere note a questa autorità. Ciò stante, dichiarare invalida l'istanza di revoca per l'errore d'indirizzo costituirebbe un evidente eccesso di formalismo e quindi un arbitrio (cfr. RU 87 I 5). Comunque è determinante il fatto che, nel momento della sua decisione, la Delegazione tutoria, tenuta a procedere d'ufficio all'accertamento dei presupposti legali, era in condizione di rendersi conto dell'avvenuta revoca dell'istanza di tutela volontaria; ciò che è pacifico. Pure infondata è l'obiezione secondo cui, dovendo la tutela volontaria essere personalmente richiesta dall'interessato, anche BGE 99 II 15 S. 20 la relativa revoca doveva essere personalmente formulata dal medesimo. A questo proposito è vero che, nel momento della sua decisione, la Delegazione tutoria aveva avuto conoscenza della diversa volontà del tutelando solo per il tramite di un avvocato di Zurigo. In effetti, la conferma firmata da H. è del 13 luglio 1972 e quindi successiva alla decisione di tutela del 3 luglio 1972. Ma questa circostanza è irrilevante. Si comprende che, comportando la tutela la rinuncia a diritti personalissimi, l'autorità esiga per la sua decisione un'istanza firmata dall'interessato. Non si comprende invece che la stessa esigenza sia posta anche per la difesa di tali diritti. Dottrina e giurisprudenza cantonali hanno infatti ammesso che persino gli interdetti, pur che siano capaci di discernimento, sono legittimati a scegliere un loro patrocinatore per ricorrere contro l'interdizione (SJZ 21, p. 127/128; cfr. EGDER, Kommentar n. 10 allo art. 19 CC). Si deve pertanto concludere che H. ha tempestivamente e validamente interposto la dichiarazione di revoca della sua istanza. Ne consegue che, difettando per l'applicazione dell'art. 372 CC un presupposto essenziale, la decisione di tutela deve essere annullata.

#### **E. 4**

Anche a prescindere dalle questioni suesposte, la tutela del ricorrente potrebbe essere confermata solo se lo scopo al riguardo perseguito non potesse essere raggiunto mediante una misura di minore limitazione della libertà personale, segnatamente mediante l'inabilitazione a'sensi dell'art. 395 CC (RU 96 II 375 lett. e e 97 II 303). Dagli atti non risultano dati sufficienti per il giudizio di questa sede in punto alla proporzionalità del provvedimento tutelare. Non vi risulta chiaramente se il ricorrente necessiti di una assistenza permanente, quale può essere esercitata da un tutore. Risulta solo che l'autorità tutoria è preoccupata di proteggere il patrimonio, la cui amministrazione oltrepasserebbe le capacità del ricorrente, onde non si vede perchè non dovrebbe bastare l'inabilitazione a'sensi dell'art. 395 cpv. 2 CC. Le autorità comunali e cantonali dovranno accertare anzitutto se è data l'esigenza di un controllo permanente del comportamento personale del ricorrente; solo in caso affermativo la tutela sarebbe giustificata. Qualche indizio a tale proposito BGE 99 II 15 S. 21 risulta, è vero, dal certificato medico del dott. Buzzi, ma mancano gli accertamenti di come le debolezze ivi indicate influiscano sul comportamento personale di H. Spetterà alle autorità di tutela di chiarire la situazione e di prendere le misure più adeguate. Dispositiv Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è accolto e le decisioni 17 ottobre 1972 dell'autorità di vigilanza sulle tutele e 3 luglio 1972 della Delegazione tutoria di Tegna sono annullate.